

STATUTO

**"OASI COOPERATIVA
SOCIALE S.P.A."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISTICCI MT VIA ORSINI 18

Numero REA: MT - 53425

Codice fiscale: 00619160773

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO A - ATTO N. 13621	
	Statuto della Cooperativa "OASI Cooperativa sociale S.P.A."	
	TITOLO I	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	Art. 1 - Costituzione e denominazione	
	1.1 E' costituita la Societa' cooperativa denominata "OASI cooperativa sociale S.P.A.".	
	1.2 La societa' ha sede nel Comune di Pisticci.	
	1.3 L'organo amministrativo ha facolta' di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative.	
	Art. 2 - Durata	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2100 e puo' essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. E' escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	3.1 La Cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata in base alle disposizioni fissate dal D. L. C.P.S. 14/12/1957 n° 1577 nonche' della legge n°381 del 8/11/1991 sulle cooperati-	
	1	

	ve sociali e dalle norme di cui alla legge n° 59 del	
	31/12/1992 ed ogni altra norma vigente in materia di societa'	
	cooperative. La cooperativa intende perseguire l'interesse	
	generale della comunita' alla promozione umana e alla inte-	
	grazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di ser-	
	vizi socio sanitari ed educativi.	
	3.2 La Cooperativa puo' operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	4.1 Considerata l'attivita' mutualistica della Societa', così	
	come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e	
	gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la Coope-	
	rativa ha come oggetto:	
	1. gestire servizi sociali orientati in via prioritaria, ma	
	non esclusiva, in risposta ai bisogni di persone handicappate	
	e con ritardi di apprendimento.	
	In relazione a cio', la Cooperativa puo' gestire stabilmente	
	o temporaneamente in conto proprio o per conto di terzi:	
	a) attivita' e servizi di riabilitazione;	
	b) centri diurni e residenziali di accoglienza e socializza-	
	zione;	
	c) servizi domiciliari di assistenza, o sostegno e riabilita-	
	zione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la	
	scuola o altre strutture di accoglienza;	
	d) attivita' di formazione consulenza;	
	e) attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comuni-	
	2	

	ta' locale entro cui opera, al fine di renderla piu' consape-	
	vole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno;	
	f) attivita' di promozione verso le istituzioni per un sempre	
	piu' vasto impegno a favore delle persone deboli e svantag-	
	giate e di affermazione dei loro diritti;	
	2. perseguire l'interesse generale della comunita' alla pro-	
	mozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini at-	
	traverso un attivita' di gestione di servizi sociali orienta-	
	ti in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di perso-	
	ne anziane.	
	In relazione a cio', la Cooperativa puo' gestire stabilmente	
	o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi:	
	a) attivita' e servizi di assistenza domiciliare;	
	b) attivita' di assistenza infermieristica e sanitaria, anche	
	di natura specialistica, a carattere domiciliare, oppure rea-	
	lizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o	
	messi a disposizione da enti pubblici e privati;	
	c) strutture di accoglienza per persone anziane autosuffi-	
	cienti e non, nonche' servizi integrati per residenze protet-	
	te;	
	d) servizi e centri di riabilitazione;	
	e) centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	
	finalizzate al miglioramento della qualita' della vita; non-	
	che' altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il	
	3	

	turismo sociale;	
	f) attivita' di formazione e consulenza nel campo delle atti-	
	vita' sociali di solidarieta'.	
	La cooperativa si propone inoltre di promuovere iniziative	
	sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative	
	e sportive, per favorire la qualificazione o riqualificazione	
	o specializzazione professionale dei propri soci ed in genere	
	per migliorare la qualita' della vita.	
	4.2 La Cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere parte-	
	cipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa potra' partecipare ai pubblici appalti indica-	
	ti nella legge 12/5/1904 n°178 e successive disposizioni e	
	relativi regolamenti. La cooperativa, peraltro, potra' stabi-	
	lire Convenzioni con Enti locali, con l'amministrazioni ed	
	Enti; e richiedere ed avvalersi di contributi, agevolazioni,	
	provvidenze ed interventi disposti da organismi comunitari,	
	4	

	statali, regionali, sub-regionali, da Enti locali, da Asso-	
	ciazioni, da Enti in genere e da privati.	
	4.3 La Cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizza-	
	ti al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri	
	ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modali-	
	ta' di svolgimento di tale attivita' sono definite con appo-	
	sito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	4.4 La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo pa-	
	ritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.	
	TITOLO III	
	<u>SOCI COOPERATORI</u>	
	Art. 5 - Soci cooperatori ordinari	
	5.1 Il numero dei soci e' illimitato e non puo' essere infe-	
	riore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e	
	che sono in possesso dei requisiti di legge,	
	ed in possesso di attitudine o preparazione professionale ta-	
	li da consentire loro di partecipare direttamente all'eserci-	
	zio e sviluppo della cooperativa.	
	5.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le	
	persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti	
	con l'attivita' economica della cooperativa.	
	5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che eser-	
	citino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e	
	5	

	dislocazione sul territorio della attivita', sono identiche o	
	affini all'impresa esercitata dalla cooperativa cosi da po-	
	tersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa.	
	Possono peraltro essere ammessi come soci anche elementi tec-	
	nici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento dell'impresa sociale. Oltre ai soci ordi-	
	nari, sono iscrivibili quanti altri intendano prestare la lo-	
	ro attivita' gratuitamente, in qualita' di "Soci Volontari".	
	Essi saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed	
	il loro numero non puo' superare la meta' del numero comples-	
	sivo dei soci ordinari. La cooperativa, in tal caso, e' tenu-	
	ta a rispettare la normativa disposta dalla legge n° 381	
	dell'8/11/1991 sulle cooperative sociali.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci operatori	
	6.1 L'organo amministrativo puo' deliberare, nei limiti pre-	
	visti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori	
	(anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse:	
	alla loro formazione professionale;	
	al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in o-	
	gni caso superare un terzo del numero totale dei soci coope-	
	ratori.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo am-	
	6	

	ministrativo puo' ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa.	
	6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo puo' ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorche' parzialmen-	
	te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
	perativa.	
	6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformita' con quanto previsto da apposito regolamento, sta-	
	bilisce:	
	la durata del periodo di formazione o di inserimento del so-	
	cio speciale;	
	i criteri e le modalita' attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'asset-	
	to produttivo della cooperativa;	
	le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	6.6 Ai soci speciali puo' essere erogato il ristorno, previ-	
	sto dall'art. 35, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa.	
	7	

	6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non puo' rappresentare altri soci.	
	6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.	
	6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale puo' recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventua-	
	le risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre me-	
	si. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto so-	
	ciale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-	
	nopportunita', sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	8	

	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potra' essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	
	6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requi-	
	siti di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo ammini-	
	strativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovra' contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della con-	
	9	

	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	7.2 Se trattasi di societa', associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovra' contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualita' della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potra' richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elenca-	
	ti al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal	
	precedente art. 5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attivita' economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	
	l'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci .	
	10	

	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta puo', entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 - Conferimenti e azioni dei soci cooperatori	
	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da azioni nominative del valore di € 25,82	
	8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero mini-	
	mo di azioni pari a UNA.	
	Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non pos-	
	sono essere superiori ai limiti di legge.	
	8.3 La Societa' ha facolta' di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346 c.c.	
	Art. 9 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione	
	9.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sotto-	
	11	

	poste a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con	
	effetto verso la Societa' senza l'autorizzazione degli Ammi-	
	nistratori.	
	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le pro-	
	prie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquiren-	
	te, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo e-	
	spressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la	
	cessione puo' essere effettuata esclusivamente per l'intero	
	pacchetto di azioni detenuto dal socio.	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine, il socio e' libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Societa' deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Art. 10 - Obblighi del socio	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalita' e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	12	

	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori ;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci e' quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 - Diritti dei soci	
	11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il	
	libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e	
	di ottenerne estratti a proprie spese.	
	11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci	
	lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa	
	ha piu' di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad	
	esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni	
	del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto	
	attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un	
	professionista di sua fiducia.	
	11.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle ob-	
	bligazioni contratte con la societa'.	
	13	

	Art. 12 - Perdita della qualita' di socio	
	12.1 La qualita' di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio e' persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio e' diverso da persona fisica.	
	Art. 13 - Recesso del socio	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recedere	
	il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	13.2 Il diritto di recesso e' esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalita' del socio	
	recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento. Se il fatto che legittima il recesso e' diverso	
	da una deliberazione, esso e' esercitato entro trenta giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' eserci-	
	tato, e' privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la so-	
	cietà' revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deli-	
	berato lo scioglimento della società'.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-	
	14	

	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del re-	
	cesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunica-	
	zione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, puo' proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Societa',	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potra', su richiesta dell'interessato, far de-	
	correre l'effetto del recesso dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non puo' essere parziale.	
	Art. 14 - Esclusione	
	14.1 L'esclusione puo' essere deliberata dall'Organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:	
	a) che non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	15	

	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonche' dalle deli-	
	berazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facolta' dell'Organo amministrativo accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Societa' a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attivita' in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Or-	
	gano amministrativo;	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 - Liquidazione	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso e-	
	sclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmen-	
	te rivalutate a norma del successivo art. 34.5, lett. c) , la	
	16	

	cui liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-	
	mitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misu-	
	ra mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalu-	
	tato.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.	
	15.3 Il pagamento e' effettuato entro 180 giorni dall'appro-	
	vazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione	
	della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli del-	
	l'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli	
	interessi legali, puo' essere corrisposta in piu' rate entro	
	un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 16 - Morte del socio	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del so-	
	cio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azio-	
	ni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella mi-	
	sura e con le modalita' di cui al precedente art. 15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presen-	
	tare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale	
	di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione,	
	dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	16.3 Nell'ipotesi di piu' eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	17	

	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresentera' di fronte alla Societa'. In difetto di tale	
	designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..	
	16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Societa' subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accer-	
	ta i requisiti con le modalita' e le procedure di cui al pre-	
	cedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 15.	
	16.5 In caso di pluralita' di eredi, questi debbono nominare	
	un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Societa' consenta la divisione. La Socie-	
	ta' esprime il proprio apprezzamento con le modalita' previ-	
	ste dall'art. 7.	
	16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del su-	
	bentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 15.	
	Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilita' dei soci cessati	
	17.1 La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle azioni in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i due an-	
	ni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto opera-	
	18	

	tivo. Il valore delle azioni per le quali non sara' richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto con delibera-	
	zione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1 ,	
	lettere b), c), d) e) oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	17.3 La Cooperativa puo' compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Societa' risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Societa', il socio u-	
	scente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Societa' gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	19	

	<u>SOCI FINANZIATORI</u>	
	Capo I - Disciplina di riferimento	
	Art. 18 - (Norme applicabili)	
	18.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del pre-	
	sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	finanziatori di cui all'art. 2526 c.c.	
	18.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori di-	
	sciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,	
	nonche' le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli	
	artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	18.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Ti-	
	tolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni det-	
	tate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto	
	compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le	
	disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause	
	di incompatibilita' e le condizioni di trasferimento.	
	Capo II - Soci sovventori	
	Art. 19 - Soci sovventori	
	19.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deli-	
	berazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento a-	
	ziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare	
	il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione del-	
	l'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia perso-	
	ne fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle	
	20	

	leggi vigenti.	
	Art. 20 - Conferimento e azioni dei soci sovventori	
	20.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale.	
	20.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative	
	trasferibili del valore di € 25,82.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari	
	a UNA.	
	20.3 La Societa' ha facolta' di non emettere i titoli ai sen-	
	si dell'art. 2346 c.c.	
	Art. 21 - (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	21.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordi-	
	naria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusi-	
	vamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	21.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e	
	gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione	
	21.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Ammi-	
	nistratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	mancaza, il socio potra' vendere a chiunque.	
	Art. 22 - (Deliberazione di emissione)	
	21	

	22.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea or-	
	dinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non puo' essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per	
	i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	22.2 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 23 - Recesso dei soci sovventori	
	23.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso	
	il termine minimo di durata del conferimento stabilito dal-	
	l'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del	
	precedente articolo.	
	23.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni con-	
	cernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	22	

	lita' previste per i soci cooperatori.	
	Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Art. 24 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	24.1 Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Coopera-	
	tiva puo' adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, se-	
	condo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal	
	caso la Cooperativa puo' emettere azioni di partecipazione	
	cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, pri-	
	ve del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione de-	
	gli utili.	
	24.2 L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle a-	
	zioni di partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei li-	
	miti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurien-	
	nali approvati dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, nonche' per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inoptate.	
	24.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere	
	emesse per un ammontare non superiore al valore contabile	
	delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante	
	dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Mini-	
	stero delle Attivita' Produttive.	
	23	

	Il valore di ciascuna azione e' di Euro 25,82.	
	24.4 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere	
	offerte, in misura non inferiore alla meta', ai soci e ai la-	
	voratori dipendenti della Cooperativa.	
	24.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa	
	spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti ri-	
	spetto a quella dei soci cooperatori.	
	24.6 All'atto dello scioglimento della Societa', le azioni di	
	partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale.	
	24.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di per-	
	dite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, se non per la parte della per-	
	dita che eccede il valore nominale complessivo delle altre a-	
	zioni.	
	24.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa so-	
	no obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-	
	lita' e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 25 - Recesso	
	25.1 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine mi-	
	24	

	nimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede	
	di emissione delle azioni medesime.	
	Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi	
	Art. 26 - Strumenti finanziari partecipativi	
	26.1 Possono essere ammessi come soci finanziatori della Coo-	
	perativa, ai sensi dell'art. 2526 c.c., i sottoscrittori di	
	altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli	
	artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti	
	Capi II e III.	
	Art. 27 - Conferimento e azioni dei soci sovventori	
	27.1 I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente	
	Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale so-	
	ciale della Cooperativa.	
	27.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative	
	trasferibili del valore di Euro 25,82.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari	
	a UNA.	
	27.3 La Societa' ha facolta' di non emettere i titoli ai sen-	
	si dell'art. 2346 c.c.	
	Art. 28 - Modalita' di emissione delle azioni	
	28.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori,	
	di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con delibe-	
	razione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono es-	
	sere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le mo-	
	25	

	dalita' di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle a-	
	zioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad	
	escludere o limitare lo stesso, in conformita' con quanto	
	previsto dagli artt. 2524 e 2441 c.c. e in considerazione dei	
	limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c)	
	dell'art. 2514 c.c., autorizzazione che dovra' essere speci-	
	ficata su proposta motivata degli amministratori stessi.	
	28.2 Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il	
	prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo	
	delle riserve divisibili di cui al successivo art. 33.1 , let-	
	tera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimo-	
	niali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai por-	
	tatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni gene-	
	rali contenute nel presente statuto.	
	28.3 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazio-	
	ne ai fini del collocamento dei titoli.	
	Art. 29 - Diritti patrimoniali	
	29.1 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella	
	ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla delibe-	
	razione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo pre-	
	cedente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere	
	corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non	
	remunerare le azioni dei soci cooperatori.	
	29.2 La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci coo-	
	26	

	peratori, in qualita' di soci finanziatori, non puo' essere	
	superiore a due punti rispetto al limite previsto per i divi-	
	dendi dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c.	
	29.3 La delibera di emissione, puo' stabilire in favore delle	
	azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di	
	parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in mi-	
	sura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai so-	
	ci finanziatori medesimi e patrimonio netto.	
	29.4 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di per-	
	dite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni	
	dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che ec-	
	cede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci	
	cooperatori.	
	29.5 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di	
	socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori,	
	per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del	
	valore delle azioni si terra' conto sia del valore nominale,	
	sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la	
	riserva da sovrapprezzo.	
	Art. 30 - Recesso dei soci finanziatori	
	30.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci	
	finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso	
	il periodo minimo di un anno a decorrere dalla data di iscri-	
	zione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla	
	27	

	legge, la deliberazione di emissione delle azioni puo' esclu-	
	dere la possibilita' di recesso, ovvero stabilire un periodo	
	maggiore.	
	30.2 In tutti i casi in cui e' ammesso il recesso, il rimbor-	
	so delle azioni dovra' avvenire secondo le modalita' previste	
	dagli artt. 2437 bis e seguenti c.c., per un importo corri-	
	spondente al valore nominale e alla quota parte di riserve	
	divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da so-	
	vrapprezzo.	
	TITOLO V	
	<u>OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI</u>	
	Art. 31 - Obbligazioni	
	31.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie e' deliberata dal-	
	l'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni	
	convertibili e' deliberata dall'assemblea straordinaria.	
	31.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede	
	straordinaria, puo' attribuire all'organo amministrativo la	
	facolta' di emettere in una o piu' volte obbligazioni conver-	
	tibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo mas-	
	simo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa	
	comunque la facolta' di escludere o limitare il diritto di	
	opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbliga-	
	zioni convertibili.	
	31.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione	
	VII capo V del Libro V del codice civile.	
	28	

Art. 32 - Strumenti finanziari non partecipativi		
32.1	La cooperativa puo' emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e cio' a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.	
32.2	L'emissione di strumenti finanziari e' deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti: - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; - le modalita' di circolazione; - i criteri di determinazione del rendimento e le modalita' di corresponsione degli interessi; - il termine di scadenza e le modalita' di rimborso.	
32.3	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
TITOLO VI		
<u>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</u>		
Art. 33 - Elementi costitutivi		
33.1	Il patrimonio della Cooperativa e' costituito: a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato:	
29		

	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipa-	
	zione cooperativa;	
	4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 34.5 lett. a) e con il valore delle azioni even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1 ;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori)	
	formate ai sensi dell'art. 29.3 ;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	33.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coope-	
	rativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel	
	limite delle azioni sottoscritte.	
	33.3 Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere	
	c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, ne' all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 34 - Bilancio di esercizio	
	30	

	34.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	34.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il	
	progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei	
	soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura del-	
	l'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Societa', segnalate dagli Amministratori nella relazione sul-	
	la gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	34.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati se-	
	paratamente i dati relativi all'attivita' svolta con i soci,	
	distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	34.4 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono,	
	nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c., indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	34.5 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla de-	
	stinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n.	
	31	

	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.1.1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al	
	limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanzia-	
	tori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione	
	cooperativa nei limiti e secondo le modalita' stabiliti dal	
	titolo IV del presente statuto;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 33.1.	
	Art. 35 - Ristorni	
	35.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilan-	
	cio di esercizio, puo' appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze del-	
	l'attivita' mutualistica.	
	35.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, deli-	
	bera sulla destinazione del ristorno che potra' essere attri-	
	buito mediante una o piu' delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;	
	- emissione di obbligazioni;	
	32	

	- emissione di strumenti finanziari.	
	35.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovra' es-	
	sere effettuata considerando la quantita' e qualita' degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	<u>ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI</u>	
	Art. 36 - Qualificazione e competenze	
	36.1 L'Assemblea e' ordinaria o straordinaria ai sensi di	
	legge.	
	36.2 L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 22, nonche' sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	
	3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei posses-	
	sori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di at-	
	tuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono	
	state emesse le azioni medesime;	
	5) procede alla nomina degli Amministratori;	
	6) procede alla nomina del soggetto deputato al controllo	
	contabile;	
	33	

	7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed dei membri del comitato di controllo sulla	
	gestione;	
	8) delibera sulla responsabilita' degli Amministratori;	
	9) autorizza, su proposta motivata degli amministratori,	
	l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;	
	10) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli	
	amministratori;	
	11) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio;	
	12) autorizza gli atti di amministrazione di cui all'art.	
	52.1 del presente statuto;	
	13) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	36.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
	- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art.	
	52.2 del presente statuto;	
	- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri	
	dei liquidatori;	
	- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal pre-	
	sente statuto.	
	36.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che	
	per legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 52.2 del	
	presente statuto, non fa venire meno la competenza principale	
	dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in mate-	
	34	

	ria.	
	Art. 37 - Convocazione dell'assemblea	
	37.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-	
	strativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti	
	dall'art. 34.2 .	
	37.2 L'Assemblea inoltre puo' essere convocata tutte le volte	
	che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per	
	la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopon-	
	gano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non e' ammessa per ar-	
	gomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	
	37.3 L'assemblea puo' essere convocata nel comune ove ha sede	
	la societa' ovvero in qualsiasi altro luogo, in Italia.	
	37.4 L'Assemblea e' convocata con avviso trasmesso con lette-	
	ra raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci gior-	
	ni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire	
	ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso	
	35	

	di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri	
	mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di	
	telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico	
	recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e	
	che risultino dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonche' l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	Art. 38 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione	
	38.1 Nell'avviso di convocazione potra' essere prevista una	
	data di seconda e ulteriore convocazione qualora anche la se-	
	conda convocazione andasse deserta.	
	38.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono	
	svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella con-	
	vocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di	
	convocazione puo' indicare al massimo una data ulteriore per	
	le assemblee successive alla seconda.	
	38.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non puo' tenersi	
	il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.	
	Art. 39 - Assemblea totalitaria	
	39.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita in forma totalitaria quando e'	
	rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa	
	la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di	
	controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei parteci-	
	36	

	panti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali	
	non si ritenga sufficientemente informato.	
	39.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovra' essere	
	data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai	
	componenti dell'organo amministrativo e di controllo non pre-	
	senti.	
	Art. 40 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum	
	40.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e' regolar-	
	mente costituita quando sia presente o rappresentata 51 % dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e' regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	40.2 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulte-	
	riore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'or-	
	dine del giorno.	
	Art. 41 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum	
	41.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria e' rego-	
	larmente costituita quando sia presente o rappresentata 51%	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	41.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria e' re-	
	golarmente costituita quando sia presente o rappresentata 40%	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	41.3 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni	
	37	

	ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti al-	
	l'ordine del giorno.	
	Art. 42 - Norme per il computo dei quorum	
	42.1 Si considerano presenti i soci che al momento della ve-	
	rifica del quorum costitutivo siano identificati dal presi-	
	dente e dai suoi ausiliari.	
	42.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo	
	svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potra' te-	
	nersi in seconda o ulteriore convocazione.	
	42.3 Il quorum costitutivo e' verificato all'inizio dell'as-	
	semblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum co-	
	stitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora	
	il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione	
	dell'assemblea, il presidente dovra' dichiarare sciolta l'as-	
	semblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del	
	quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai	
	sensi di legge.	
	42.4 Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero	
	di voti spettanti ai soci.	
	Art. 43 - Diritto di voto	
	43.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	43.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo vo-	
	38	

	to, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Sono	
	previste le seguenti deroghe.	
	43.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.3 , e' riconosciuto un voto per ogni quota di capitale pos-	
	seduto, fino ad un massimo di cinque.	
	43.4 Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissione	
	sia stato riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee ge-	
	nerali, e' attribuito un numero di voti proporzionale al nu-	
	mero delle azioni sottoscritte.	
	I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori sa-	
	ranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita,	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal rappor-	
	to tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per	
	legge e il numero di voti da essi portato.	
	43.5 Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti	
	in qualita' di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	Art. 44 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe	
	44.1 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372, i soci	
	che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personal-	
	mente all'Assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, apparte-	
	nente alla medesima categoria di socio cooperatore o finan-	
	39	

	ziatore. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto.	
	La societa' acquisisce la delega agli atti sociali.	
	44.2 La delega puo' essere rilasciata anche per piu' assemblee; non puo' essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed e' sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante puo' farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	44.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico puo' delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se cio' non sia espressamente previsto dalla delega.	
	44.4 La stessa persona non puo' rappresentare piu' di due soci. Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	44.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della societa' o di societa' controllate.	
	Art. 45 - (Presidente e segretario dell'assemblea)	
	45.1 L'assemblea e' presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli	
	40	

	intervvenuti.	
	45.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed oc-	
	correndo uno o piu' scrutatori anche non soci. Non occorre	
	l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia	
	redatto da un notaio.	
	45.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la rego-	
	lare costituzione della stessa, accertare l'identita' e la	
	legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'as-	
	semblea ed accertare e proclamare i risultati delle	
	votazioni.	
	45.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assemblea-	
	ri, l'ordine degli interventi, le modalita' di trattazione	
	dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di propor-	
	re le procedure che possono pero' essere modificate con voto	
	della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
	45.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ri-	
	tardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli	
	obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sotto-	
	scritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.	
	45.6 Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	
	b) l'identita' dei partecipanti, il capitale sociale e il nu-	
	mero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante alle-	
	gato);	
	c) le modalita' e i risultati delle votazioni;	
	41	

	d) l'identita' dei votanti con la precisazione se abbiano vo-	
	tato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante	
	allegato;	
	e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Art. 46 - Procedimento assembleare e modalita' di voto	
	46.1 L'assemblea deve svolgersi con modalita' tali che tutti	
	coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi	
	conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il	
	proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestiva-	
	mente il proprio voto. Le modalita' di svolgimento dell'as-	
	semblea non possono contrastare con le esigenze di una cor-	
	retta e completa verbalizzazione dei lavori.	
	46.2 Il voto segreto non e' ammesso. Il voto non riconducibi-	
	le ad un socio e' un voto non espresso. Per le votazioni si	
	procedera' normalmente col sistema della alzata di mano, sal-	
	vo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	46.3. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia or-	
	dinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in piu'	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e cio'	
	alle seguenti condizioni, di cui dovra' essere dato atto nei	
	relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	42	

	b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accer-	
	tare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati del-	
	la votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti;	
	e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura della societa', nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il	
	soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti	
	tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video colle-	
	gati in cui si tiene la riunione.	
	46.4 E' ammesso altresì il voto per corrispondenza, che e'	
	disciplinato come segue:	
	a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano	
	fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da	
	annotare sul libro soci;	
	b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea	
	debbono precisare nella convocazione se il voto per corri-	
	43	

	spondenza e' ammesso. In nessun caso e' ammesso il voto per	
	corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabili-	
	ta' nei confronti degli amministratori;	
	c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati pre-	
	senti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria	
	scheda di voto;	
	d) il testo della delibera da approvare o delle diverse pro-	
	poste di delibera su cui votare deve essere riportato inte-	
	gralmente nell'avviso di convocazione;	
	e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione	
	della convocazione della assemblea, la convocazione deve in-	
	dicare con quali modalita' i soci possano richiedere ed otte-	
	nere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza,	
	nei termini necessari per un informato esercizio del diritto	
	di voto;	
	f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:	
	- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di ve-	
	rificare che sussista il quorum costitutivo;	
	- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al	
	fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;	
	g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno con-	
	servate agli atti sociali;	
	h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre di-	
	sporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere	
	assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti	
	44	

	o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.	
	Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse	
	da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti e-	
	spressi per corrispondenza non si computano ai fini della	
	regolare costituzione dell'assemblea.	
	Art. 47 - Annullamento delle deliberazioni assembleari	
	47.1 L'azione di annullamento delle delibere puo' essere pro-	
	posta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera	
	assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 5 per	
	cento del capitale sociale avente il diritto di voto con ri-	
	ferimento alla deliberazione impugnabile.	
	47.2 L'azione di responsabilita' puo' essere esercitata dai	
	soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.	
	Art. 48 - Assemblee separate	
	48.1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui al-	
	l'art. 2540 c.c., la cooperativa puo' istituire le assemblee	
	separate.	
	48.2 Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee se-	
	parate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale.	
	Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima	
	assemblea separata.	
	48.3 Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e,	
	conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle as-	
	semblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati	
	in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esi-	
	45	

	stano sedi secondarie o unita' locali. Tali sezioni potranno	
	essere create anche in zone prive delle strutture suddette,	
	quando per numero dei soci ed importanza di attivita' sia ri-	
	tenuto opportuno per gli organi della cooperativa.	
	48.4 Ciascuna sezione non puo' essere formata con un numero	
	inferiore a 15 soci. Qualora il numero di soci di una sezione	
	si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consi-	
	glio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla se-	
	zione piu' vicina.	
	48.5 Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assem-	
	blea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle	
	assemblee separate.	
	48.6 Ogni assemblea separata delibera sulle materie che for-	
	mano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati al-	
	l'assemblea generale, in conformita' con i criteri stabiliti	
	da apposito regolamento.	
	48.7 I delegati eletti dalle assemblee separate, compresi	
	quelli espressi dalle eventuali minoranze, devono essere so-	
	ci; essi sono eletti, in ragione di un delegato ogni 5 o fra-	
	zione di 5 soci presenti, anche per delega, nell'adunanza;	
	rappresentano il numero complessivo dei soci dell'assemblea	
	separata, ognuno proporzionalmente ai voti avuti.	
	I delegati all'assemblea generale sono strettamente vincolati	
	ad esprimere il loro voto secondo il mandato ricevuto dal-	
	l'assemblea separata che li ha eletti.	
	46	

	L'assemblea separata nomina delegati supplenti che sostitui-	
	scano quelli effettivi qualora impossibilitati a partecipare	
	all'assemblea generale.	
	48.8 Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato	
	all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.	
	Art. 49 - Assemblee speciali	
	49.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di	
	diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria	
	delibera:	
	1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	societa' cooperativa che pregiudicano i diritti della catego-	
	ria;	
	2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribui-	
	ti ai sensi dell'art. 2526;	
	3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilita' nei loro	
	confronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario	
	alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli stru-	
	menti finanziari e sul rendiconto relativo;	
	5) sulle controversie con la societa' cooperativa e sulle re-	
	lative transazioni e rinunce;	
	6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna catego-	
	ria di strumenti finanziari.	
	49.2 La assemblea speciale e' convocate dagli amministratori	
	47	

	della societa' cooperativa o dal rappresentante comune, quan-	
	do lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei pos-	
	essori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.	
	49.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione	
	delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare	
	gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanzia-	
	ri nei rapporti con la societa' cooperativa.	
	49.4 Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri	
	di cui all'art. 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti;	
	ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della socie-	
	ta' cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.	
	TITOLO VIII	
	<u>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
	Art. 50 - Composizione del consiglio di amministrazione	
	50.1 L'amministrazione della societa' e' affidata ad un Con-	
	siglio di Amministrazione, composto di un numero variabile di	
	membri da 3 a 5 anche non soci.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazio-	
	ne, tuttavia, e' scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	50.2 Almeno un terzo dei componenti del consiglio di ammini-	
	strazione deve essere in possesso dei requisiti di indipen-	
	denza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399, primo comma,	
	c.c..	
	50.3 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali	
	48	

	ricoprono tale carica in piu' di due altre societa' di capi-	
	tali, non tenendosi conto nel computo delle societa' control-	
	late o collegate dalla cooperativa. In caso d'incompatibili-	
	ta', il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne	
	dichiara la decadenza con efficacia immediata.	
	50.4 I componenti del consiglio di amministrazione, inoltre,	
	devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e	
	professionalita'.	
	Art. 51 - Diritto di nomina dei soci finanziatori	
	51.1 Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse	
	che essi hanno nell'attivita' sociale la deliberazione del-	
	l'assemblea di emissione delle azioni loro destinate puo' ri-	
	servare la nomina di uno o piu' amministratori	
	51.2 In ogni caso ai soci finanziatori non puo' essere attri-	
	buito il diritto di eleggere piu' di un terzo degli	
	amministratori.	
	51.3 Alla nomina degli amministratori riservati ai soci fi-	
	nanziatori si procede con una delibera separata dei soli a-	
	venti diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione	
	della delibera e' necessaria la maggioranza assoluta dei voti	
	espressi nel rispetto dell'art. 43.4 .	
	Art. 52 - Competenze e poteri dell'organo amministrativo	
	52.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli am-	
	ministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per	
	l'attuazione dell'oggetto sociale.	
	49	

	Il compimento dei seguenti atti e' soggetto alla preventiva	
	autorizzazione dell'assemblea:	
	a) acquisto o cessione di ramo d'azienda;	
	52.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le se-	
	guenti competenze:	
	a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505,	
	2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;	
	b) l' istituzione e soppressione di sedi secondarie;	
	c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappre-	
	sentanza della societa';	
	d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni norma-	
	tive;	
	e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del	
	territorio nazionale;	
	f) l'acquisto o il rimborso di azioni della societa' nei li-	
	miti indicati dall'art. 2529 c.c.;	
	g) l'ammissione di nuovi soci;	
	h) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;	
	i) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;	
	l) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;	
	m) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.	
	n) la determinazione del numero e la nomina dei componenti	
	del comitato per il controllo sulla gestione;	
	o) la determinazione dei compiti da affidare eventualmente al	
	comitato per il controllo sulla gestione con particolare ri-	
	50	

	guardo ai rapporti	
	Art. 53 - Presidente del consiglio di amministrazione	
	53.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza	
	successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un	
	presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.	
	53.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca	
	il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del gior-	
	no, ne coordina i lavori e provvede affinche' adeguate infor-	
	mazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano	
	fornite a tutti i consiglieri.	
	Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi	
	membri.	
	Art. 54 - Organi delegati	
	54.1 Il consiglio di amministrazione puo' delegare parte del-	
	le proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi componenti	
	ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi compo-	
	nenti. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un	
	minimo di 2 ad un massimo di 3 membri.	
	54. 2 Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi	
	delegati, determina gli obiettivi e le modalita' di esercizio	
	dei poteri delegati.	
	54.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di	
	avocare a se' le operazioni rientranti nella delega, oltre	
	che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.	
	54.4 Gli amministratori eletti dai possessori di strumenti	
	51	

	finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non	
	possono essere attribuite deleghe operative ne' gli stessi	
	possono fare parte del comitato esecutivo.	
	54.5 Non possono essere attribuite agli organi delegati le	
	competenze di cui all'art. 2381 e i poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	54.6 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio	
	di amministrazione e al comitato per il controllo sulla ge-	
	stione con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonche'	
	sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e	
	caratteristiche effettuate dalla societa' e dalle sue con-	
	trollate.	
	54.7 Possono essere altresì nominati direttori generali e	
	procuratori, determinandone i poteri.	
	Art. 55 - Convocazioni e deliberazioni	
	55.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fat-	
	ta richiesta scritta da uno dei suoi membri.	
	55.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso	
	trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sin-	
	dacale (se nominato) con mezzi che garantiscano la prova del-	
	l'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello	
	fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due	
	52	

	giorni prima.	
	Le modalita' di comunicazione, tuttavia, non devono rendere	
	particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia	
	per i consiglieri che per i sindaci.	
	55.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).	
	55.4 Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	55.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	55.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.	
	55.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbalizzate sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	55.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonche' di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.	
	53	

	Art. 56 - Integrazione del Consiglio	
	56.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu'	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deli-	
	berazione approvata dal collegio sindacale, purché la mag-	
	gioranza sia sempre costituita da amministratori nominati	
	dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori	
	così nominati restano in carica fino alla successiva assem-	
	blea.	
	56.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori	
	nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'assemblea per la sostitu-	
	zione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così	
	nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della	
	loro nomina.	
	56.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori,	
	l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero	
	consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sinda-	
	cale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	straordinaria amministrazione.	
	56.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge	
	costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.	
	Art. 57 - Compensi agli Amministratori	
	57.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	54	

	57.2	Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il
		rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio
		ed un compenso se determinato dall'assemblea all'atto della
		nomina.
	57.3	La remunerazione degli amministratori investiti della
		carica di presidente, amministratore o consigliere delegato
		e' stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il pa-
		rere del collegio sindacale (se nominato).
	57.4	L'assemblea puo' determinare un importo complessivo per
		la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
		investiti di particolari cariche.
	Art. 58 - Rappresentanza	
	58.1	La rappresentanza della societa' spetta all'amministra-
		tore unico o al presidente del consiglio di amministrazione
		e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di
		delega.
	TITOLO IX	
	<u>COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE E CONTROLLO CONTABILE</u>	
	Art. 59 - Nomina, composizione e sostituzione del comitato	
	59.1	Il Comitato per il controllo sulla gestione e' composto
		da un minimo 2 ad un massimo di 3 membri, eletti dal consi-
		glio di amministrazione tra i suoi componenti. Almeno uno dei
		componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve
		essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori con-
		tabili. Tutti i componenti devono essere in possesso dei se-
	55	

	guenti requisiti di onorabilita' e professionalita' nonche'	
	dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2409-septiesde-	
	cies c.c. Essi non possono essere membri del comitato esecu-	
	tivo, ove nominato, ne' possono essere attributari di deleghe	
	o cariche particolari. Non possono svolgere, neanche di mero	
	fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale	
	o di societa' che la controllano o ne sono controllate.	
	59.2. In caso di morte, rinuncia revoca o decadenza di un	
	componente del comitato per il controllo sulla gestione, il	
	consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso	
	dei requisiti previsti dal comma precedente; se cio' non e'	
	possibile, provvede senza indugio a norma dell'art. 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.	
	Art. 60 - Funzioni del Comitato per il controllo sulla gestione	
	60.1 Il Comitato per il controllo sulla gestione esercita le	
	funzioni previste dall'art. 2409 octiesdecies c.c. ed in particolare vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della societa', del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonche' sulla sua idoneita' a rappresentare correttamente i fatti di gestione e svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.	
	56	

	60.2 Il comitato e' validamente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	60.2 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi	
	telematici con gli intervenuti dislocati in piu' luoghi, con-	
	tigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che	
	siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona	
	fede e di parita' di trattamento dei componenti del comitato	
	di controllo sulla gestione e in particolare a condizione che:	
	sia consentito al presidente del comitato di accertare l'i-	
	dentita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adegua-	
	tamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno.	
	60.3. Ai membri del Comitato per il controllo sulla gestione	
	spetta il compenso stabilito dall'assemblea.	
	60.4 All'azione di responsabilita' nei confronti del Comitato	
	per il controllo sulla gestione si applicano, in quanto com-	
	patibili, le disposizioni di questo statuto relative alla re-	
	sponsabilita' degli amministratori.	
	Art. 61 - Controllo contabile	
	57	

	61.1 Il controllo contabile spetta al collegio sindacale,	
	salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con	
	delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo	
	contabile a un revisore o a una societa' di revisione.	
	61.2 L'incarico di controllo contabile e' conferito, sentito	
	il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale	
	determina il corrispettivo spettante al revisore o alla so-	
	cietà' di revisione per l'intera durata dell'incarico.	
	61.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	61.4 Non possono essere incaricati del controllo contabile e,	
	se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nel-	
	l'art. 2409 quinquies, primo comma, del c.c..; nel caso di	
	società' di revisione, le disposizioni di tale articolo si	
	applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai sog-	
	getti incaricati della revisione.	
	61.5 Il revisore o la società' incaricati del controllo	
	contabile:	
	1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità' alme-	
	no trimestrale, la regolare tenuta della contabilità' sociale	
	e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti	
	di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il	
	bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle	
	58	

	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono	
	conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	TITOLO X	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	Art. 62 - Scioglimento anticipato	
	62.1 La cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilita' a conseguirlo, salvo che l'assemblea	
	non deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilita' di funzionamento o per la continuata	
	inattivita' dell'assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	62.2 La cooperativa si scioglie altresì nelle seguenti ipote-	
	si:	
	a) in altri casi previsti dalla legge;	
	62.3 Nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo 62.2 la	
	competenza a decidere o accertare il verificarsi della cau-	
	sa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblica- ri conseguenti spetta all'Assemblea.	
	62.4 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammini-	
	59	

	strativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previ-	
	sti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verifi-	
	carsi.	
	62.5 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dal-	
	l'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori de-	
	terminando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-	
	namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a che spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.	
	Art. 63 - Devoluzione patrimonio finale	
	63.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patri-	
	monio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto	
	nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore no-	
	minale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	34.5, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	60	

TITOLO XI		
<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>		
Art. 64 - Regolamenti		
64.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Societa' ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attivita' mutualistica, l'Organo amministrativo potra' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.		
Art. 65 - Principi di mutualita', indivisibilita' delle riserve e devoluzione		
65.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivita' in prevalenza nell'ambito della mutualita'.		
Pertanto:		
a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;		
b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;		
61		

63 di 63